



COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROVINCIA DI MILANO

Piazza San Rocco 9/a

20186 MOTTA VISCONTI

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E SERVIZI CONNESSI

Approvato con delibera consiliare n. 22 del 26.01.2006

Modificato con delibera consiliare n. 11 del 06.04.2011

Modificato con delibera consiliare n. 26 del 06.05.2013

SOMMARIO

Art. 1 – Obiettivi della gestione dei rifiuti.....	3
Art. 2 – Riferimenti normativi.....	3
Art. 3 – Principi generali.....	3
Art. 4 – Definizioni.....	3
Art. 5 – Classificazione dei rifiuti.....	4
Art. 6 – Esclusioni.....	5
Art. 7 – Assimilazione dei rifiuti.....	5
Art. 8 – Attività di competenza dei produttori o detentori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi.....	5
Art. 9 – Forme di gestione.....	6
Art. 10 – Divieti e obblighi.....	6
Art. 11 – Vigilanza sul servizio.....	6
Art. 12 – Ordinanze contingibili ed urgenti.....	6
Art. 13 – Disinfezione e disinfezione dei mezzi e delle attrezzature.....	6
Art. 12 – Tutela sanitaria del personale addetto al servizio.....	7
Art. 15 – Criteri generali.....	7
Art. 16 – Requisiti per l’attuazione.....	7
Art. 17 – Sistemi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati.....	7
Art. 18 – Localizzazione Ecopunti e caratteristiche dei contenitori per la raccolta.....	7
Art. 19 – Ecocentro.....	8
Art. 20 – Trasporto, smaltimento o recupero.....	8
Art. 21 – Conferimento differenziato dei rifiuti.....	8
Art. 22 – Pulizia del suolo pubblico.....	10
Art. 23 – Pulizia delle aree mercato, sagre, feste e manifestazioni in genere.....	10
Art. 24 – Pulizia aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc.....	10
Art. 25 – Carico e scarico di merci e materiali.....	11
Art. 26 – Spurgo dei pozzetti stradali.....	11
Art. 27 – Estirpazione delle erbe.....	11
Art. 28 – Pulizia fontanelle.....	11
Art. 29 – Rimozione di discariche abusive.....	11
Art. 30 – Obblighi dei frontisti.....	11
Art. 31 – Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati.....	11
Art. 32 – Sgombero della neve - Obblighi dei frontisti.....	11
Art. 33 – Disposizioni per i proprietari di animali domestici.....	12
Art. 34 – Disposizioni per esecutori di interventi edilizi.....	12
Art. 35 – Attività delle associazioni di volontariato.....	12
Art. 36 – Educazione e informazione alla cittadinanza.....	12
Art. 37 – Norme relative allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti pericolosi.....	12
Art. 38 – Rifiuti da attività di parrucchiere ed estetista.....	13
Art. 39 – Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili.....	13
Art. 40 – Sanzioni.....	13
Art. 41 – Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.....	13
Art. 42 – Riferimento alla legge.....	13
Art. 43 – Efficacia del presente regolamento – Entrata in vigore.....	13

Capitolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Obiettivi della gestione dei rifiuti

Considerato che la produzione dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in maniera sempre più drastica, si individuano come obiettivi primari del Comune:

- a. assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
- b. informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente;
- c. considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico-ambientale, o per frazioni di rifiuti indifferenziati non riutilizzabili da smaltirsi in discarica controllata o impianto di termoutilizzazione, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 198 del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006¹, rimanda oltre che alle disposizioni di legge citate dallo stesso Decreto Legislativo e successive modifiche e integrazioni, che regola la materia, ai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Il Regolamento si uniforma inoltre alle disposizioni della L.R. n. 26 dell'1 dicembre 2003.

Art. 3 – Principi generali

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di spazzamento, di cernita, di trasporto, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo), nonché il deposito temporaneo, lo stoccaggio e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a. i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute delle persone e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b. deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
- c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora;
- d. devono essere evitati inconvenienti da rumori e odori;
- e. deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- f. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- g. devono essere promossi ed adottati, fatta salva l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che l'innovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto quali-quantitativo sull'ambiente.

Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragione di queste, il Comune promuoverà, mediante accordi di programma e contratti con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento del cittadino-utente, cui sarà richiesto di uniformarsi alle indicazioni e di collaborare comunque per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.

Art. 4 – Definizioni

In conformità al Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. **rifiuti**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte quarta del D.L.vo 152/06 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b. **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura e la composizione dei rifiuti;
- c. **detentore**: il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

¹ Norme in materia ambientale

- d. **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- e. **conferimento:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- f. **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- g. **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima;
- h. **trasporto:** operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;
- i. **smaltimento:** tutte le operazioni previste nell'allegato B della parte quarta del D.L.vo 152/06;
- j. **recupero:** tutte le operazioni previste nell'allegato C della parte quarta del D.L.vo 152/06;
- k. **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- l. **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B della parte quarta del D.L.vo 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- m. **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti, con le limitazioni imposte dall'art. 183 comma m) del D.L.vo 152/06;
- n. **ecocentro:** area attrezzata destinata al deposito temporaneo dei rifiuti urbani oggetto di conferimento differenziato da parte dei cittadini utenti;
- o. **ecopunti:** aree individuate sul territorio comunale dove sono presenti appositi contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;
- p. **bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto della stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- q. **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.

Art. 5 – Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati secondo l'origine in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali**, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti pericolosi** e **rifiuti non pericolosi**.

Sono **rifiuti urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.L.vo 152/06;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono **rifiuti urbani pericolosi** di provenienza esclusivamente domestica:

- a) batterie e pile;
- b) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- c) lampade a scarica o tubi catodici;
- d) siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico;
- e) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- f) componenti elettronici;
- g) vernici, inchiostri, adesivi;
- h) solventi;
- i) prodotti fotochimica;
- j) pesticidi
- k) altri rifiuti di origine esclusivamente domestica precisati nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.L.vo 152/06 sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.L.vo 152/06 sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

Art. 6 – Esclusioni

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) i rifiuti radioattivi;
- c) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- d) le carogne, i liquami ed i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi² o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli³;
- e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) i materiali esplosivi in disuso;
- g) i rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e materiali da cava.

Art. 7 – Assimilazione dei rifiuti

Ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.L.vo 152/06, il presente regolamento disciplina i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

I rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, sono assimilabili ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta e smaltimento con conseguente applicazione della relativa tariffa rifiuti quando:

- a) la **tipologia** dei rifiuti speciali sia uguale alla tipologia dei rifiuti urbani raccolti dal servizio pubblico;
- b) la raccolta e il trasporto dei rifiuti speciali non richieda l'utilizzo di particolari attrezzature e automezzi, diversi da quelli utilizzati per il servizio pubblico;
- c) i rifiuti speciali siano legittimamente smaltibili e/o riciclabili nei medesimi impianti utilizzati per i rifiuti urbani;
- d) il **quantitativo** di rifiuti speciali conferito al servizio pubblico non ecceda oltre i limiti di peso e/o di volume stabiliti nella tabella A allegata al presente regolamento, per ogni tipologia di rifiuto oggetto del servizio di raccolta.

Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali pericolosi.

Art. 8 – Attività di competenza dei produttori o detentori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi

A titolo generale i produttori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono da smaltire a cura e spese del produttore o detentore;
- b) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.L.vo 152/06, nonché nelle disposizioni regionali e provinciali;
- c) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un'apposita convenzione, ai sensi dell'art. 188 comma 2 lettera c) del D.L.vo 152/06.

² rocciosi

³ commestibili

Capitolo 2 – FORME DI GESTIONE – DIVIETI E CONTROLLI

Art. 9 – Forme di gestione

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili, oggetto del presente regolamento è esplicita dal Comune in regime di privativa nelle forme consentite dal D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 10 – Divieti e obblighi

È vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido e in genere qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, i corsi d'acqua, gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, ecc..

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari ed ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

È vietata ogni forma di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti conferiti sul territorio pubblico per il servizio di raccolta, ovvero conferito presso l'Ecocentro, salvo che da parte del personale autorizzato e comunque compatibilmente con le normative in materia.

È vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori collocati sul territorio dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti. In particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

Specifiche ordinanze determinano comunque tassativamente le modalità di conferimento e di raccolta di ogni tipologia di materiale, tenuto anche conto dei quantitativi prodotti e della provenienza (domestica, da insediamento commerciale o produttivo, ecc.) delle stesse.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio.

È vietato altresì inserire nei contenitori non specifici, rifiuti di vetro o altri materiali con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di ditte convenzionate con l'Amministrazione comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

Art. 11 – Vigilanza sul servizio

La vigilanza su tutti i servizi relativi alla gestione dei rifiuti e, in generale, alle attività di igiene urbana sull'intero territorio comunale, è affidata al settore Gestione del Territorio o ad altro Ufficio indicato dall'Amministrazione comunale.

L'attività, in ogni caso, deve essere volta all'organizzazione ed al coordinamento degli interventi preventivi, ispettivi, di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

La Vigilanza Urbana è incaricata, per quanto di sua competenza e anche su segnalazione dell'Ufficio addetto al controllo, di far rispettare il presente Regolamento e di applicare le sanzioni previste dallo stesso a carico dei trasgressori.

Art. 12 – Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, informandone entro tre giorni dall'emissione dell'ordinanza, il Ministro dell'ambiente, il Ministro della sanità, il Presidente della Regione e della Provincia; le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 13 – Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature

È fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- a) di tutti i mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- b) di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti;
- c) dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

Art. 12 – Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

Per quanto attiene la tutela sanitaria di tutto il personale addetto al servizio sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché a qualsiasi altra mansione che comporti contatto anche indiretto con gli stessi o con i mezzi e le attrezzature utilizzati per i servizi di cui sopra, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di:

- a) sottoporre il personale stesso almeno una volta all'anno ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce e che l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio riterrà necessari;
- b) dotare il personale degli indumenti di lavoro prescritti;
- c) rispettare tutte le prescrizioni, contenute nel CCNL di categoria, per il personale addetto a questi servizi.

In caso di servizio gestito attraverso Azienda Speciale, appalto in concessione o altre modalità indirette, ha l'obbligo di verificare che chi gestisce direttamente i servizi ottemperi ai suddetti obblighi.

Capitolo 3 – SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 15 – Criteri generali

Il sistema complessivo della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati deve, per quanto più possibile, tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta, organizzati anche secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziate all'origine da parte del singolo produttore di rifiuti stessi, da avviarsi, a seconda della loro natura e delle loro caratteristiche, al riutilizzo, al riciclaggio, al compostaggio o allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza.

L'organizzazione dei servizi secondo i criteri di cui al precedente comma è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 16 – Requisiti per l'attuazione

L'organizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- a) delle caratteristiche **qualitative e quantitative** dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni ed al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) dei sistemi di recupero;
- e) dei sistemi di smaltimento finale;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

Art. 17 – Sistemi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati

I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, attuati a seguito delle valutazioni indicate all'articolo 16 del presente Regolamento, sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:

- a) **servizi di raccolta domiciliare:** gli utenti devono conferire i rifiuti in appositi sacchi o contenitori, dalle ore 20.00 del giorno antecedente la raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno di raccolta, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili; la frequenza di raccolta deve garantire il corretto conferimento da parte degli utenti senza procurare problemi igienico-sanitari, compatibilmente con il contenimento dei costi per il servizio;
- b) servizi di raccolta presso l'**Ecocentro:** gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato negli appositi containers posizionati all'Ecocentro, negli orari di apertura indicati nello specifico Regolamento;
- c) servizi di raccolta presso gli **Ecopunti:** gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato negli appositi contenitori previsti in aree individuate sul territorio comunale. È vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto all'esterno dei contenitori previsti;

Art. 18 – Localizzazione Ecopunti e caratteristiche dei contenitori per la raccolta.

La localizzazione delle aree destinate al posizionamento dei contenitori per le raccolte differenziate, Ecopunti, sono disposti dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Settore Gestione del Territorio.

La localizzazione dei siti di cui al comma precedente tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso e utilizzo sia da parte dell'utenza, che da parte degli operatori e degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento dei servizi.

È vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento, sentito il competente Ufficio comunale.

Tutti i contenitori utilizzati per le raccolte devono essere autorizzati dal Settore gestione del Territorio, devono avere caratteristiche compatibili con le normali attrezzature utilizzate per la raccolta e devono, nel caso in cui ingombrino anche temporaneamente la sede stradale, essere provvisti di segnaletica rifrangente come indicato dal Ministero dei Lavori Pubblici.

I contenitori per la raccolta domiciliare non possono essere esposti sulla pubblica via in giorni ed orari diversi da quelli indicati per il ritiro.

Art. 19 – Ecocentro

L'Ecocentro è un'area attrezzata e autorizzata secondo le modalità previste dalla L.R. ~~4 luglio 1993, n. 21~~ *12 dicembre 2003, n. 26*, destinata ad ammassare, stoccare, cedere a terzi, le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

L'Amministrazione comunale definisce con apposito Regolamento le attività e le modalità di gestione, fermo restando che deve essere agevolata al massimo, l'accessibilità per gli utenti, prevedendo adeguati orari di apertura.

Art. 20 – Trasporto, smaltimento o recupero

Per ogni frazione di rifiuti urbani e assimilati raccolta, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclaggio, al compostaggio, a particolari forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica controllata o in impianti di termoutilizzazione, deve essere individuato un appropriato specifico soggetto destinatario, debitamente autorizzato a ricevere il materiale ed a svolgere le operazioni connesse allo stesso.

In particolare i rifiuti che, per loro natura o per scelta dell'Amministrazione, non sono sottoposti a raccolta differenziata finalizzata alla valorizzazione degli stessi, ma sono destinati al semplice smaltimento, una volta raccolti, devono essere trasportati esclusivamente al luogo di smaltimento finale.

È assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quelli stabiliti.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'apposito articolo del presente Regolamento.

I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto, devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.)

Art. 21 – Conferimento differenziato dei rifiuti.

I rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti al servizio di raccolta in modo differenziato per tipologia di materiale, le modalità di raccolta di seguito elencate, sono attivate in relazione alle disponibilità tecniche ed economiche dell'Amministrazione comunale.

1. Frazione “resto” residuo secco indifferenziato – Servizio di ritiro domiciliare

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utenza, solo ed esclusivamente in sacchi a perdere in polietilene trasparenti o semitrasparenti chiusi con apposito legaccio.

2. Frazione “pannolini”, servizio congiunto al servizio per la frazione “resto” – Servizio di ritiro domiciliare

Gli utenti dovranno utilizzare sacchetti da 30 litri circa di colore azzurro, dove immettere solo ed esclusivamente pannolini.

3. Frazione “umido” residuo organico alimentare – Servizio di ritiro domiciliare

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente, solo ed esclusivamente in contenitori da 30, 60, 120, 240, 660 litri autorizzati dall'Ufficio competente indicato dall'Amministrazione comunale. Il rifiuto dovrà essere conferito all'interno del contenitore in modo sciolto o in sacchi di materiale biodegradabile (mater-bi o carta), il contenitore non deve contenere altre tipologie di rifiuti.

4. Frazione “carta e cartone” – Servizio di ritiro domiciliare

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente, che deve posizionare la carta ed i cartoni impilati e legati con spago o immessi in contenitori di cartone (scatole, borse di carta, scatoloni, ecc.) il giorno di raccolta, a bordo della strada in corrispondenza con l'accesso degli stabili.

5. Frazione “carta e cartone” – Servizio di ritiro presso l’EcoCentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utente presso l’EcoCentro, dove sono collocati appositi containers dove immettere la carta ed i cartoni in forma sciolta o in contenitori di cartone (scatole, borse di carta, scatoloni, ecc.).

6. Frazione “contenitori in plastica per liquidi” – Servizio di ritiro domiciliare

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utenza in sacchi a perdere trasparenti di colore giallino, che devono essere posizionati il giorno di raccolta, a bordo strada in corrispondenza con l’accesso degli stabili.

7. Frazione “contenitori in plastica per liquidi” – Servizio di ritiro presso l’EcoCentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utente presso l’EcoCentro, dove sono collocati appositi containers dove immettere la plastica (contenitori di liquidi, imballaggi, ecc.).

8. Frazione “vetro e lattine di alluminio” - Servizio di ritiro domiciliare

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utente, solo ed esclusivamente in contenitori da 30, 60, 120, 240 litri autorizzati dall’Ufficio competente indicato dall’Amministrazione comunale. Per le **utenze commerciali**, quali bar, ristoranti, trattorie, ecc., che ne facciano richiesta, il rifiuto deve essere conferito in contenitori dal 240 litri autorizzati dall’Ufficio competente indicato dall’Amministrazione comunale. I rifiuti devono essere conferiti all’interno del contenitore in modo sciolto e non devono essere presenti altre tipologie di rifiuti, **salvo piccoli quantitativi di scatole in banda stagnata, opportunamente pulite e lavate.**

9. Frazione “vetro e lattine di alluminio” - Servizio di ritiro presso l’EcoCentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utente presso l’EcoCentro, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

10. Frazione “ingombranti” – Servizio di ritiro domiciliare

Gli utenti che richiederanno questo servizio all’Ufficio competente indicato dall’Amministrazione comunale, devono conferire i rifiuti ingombranti il giorno di raccolta, a bordo della strada in corrispondenza con l’accesso degli stabili. *Tale servizio verrà attivato su chiamata, a pagamento.*

11. Frazione “ingombranti” - Servizio di ritiro presso l’EcoCentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utente presso l’EcoCentro, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

12. Frazione “sfalci del verde” - Servizio di ritiro presso l’EcoCentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utente presso l’EcoCentro, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

13. Frazione “pile esauste” – Servizio di ritiro Ecopunti

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dagli utenti nei contenitori posizionati sul territorio. Questi contenitori devono essere in numero sufficiente a garantire il corretto conferimento da parte degli utenti.

14. Frazione “farmaci scaduti e/o inutilizzati” – Servizio di ritiro Ecopunti

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dagli utenti nei contenitori posizionati sul territorio. Questi contenitori devono essere in numero sufficiente a garantire il corretto conferimento da parte degli utenti.

15. Frazione “legno” - Servizio di ritiro presso l’EcoCentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utente presso l’EcoCentro, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

16. Frazione “materiali inerti di risulta da lavori di piccola manutenzione edilizia domestica ordinaria” - Servizio di ritiro presso l’EcoCentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utente presso l’EcoCentro, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

17. Frazione “materiali ferrosi” - Servizio di ritiro presso l’EcoCentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utente presso l’EcoCentro, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

18. Frazione “oli e grassi vegetali” - Servizio di ritiro presso l’EcoCentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utente presso l’EcoCentro, dove sono collocate apposite cisterne dove immettere il materiale in forma sciolta.

19. Frazione “oli minerali esausti” - Servizio di ritiro presso l’Ecocentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utente presso l’Ecocentro, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

20. Frazione “rifiuti urbani pericolosi” - Servizio di ritiro presso l’Ecocentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utente presso l’Ecocentro, nelle forme previste dal regolamento della Piattaforma Ecologica di Motta Visconti, dove sono collocati appositi containers in cui immettere il materiale in forma sciolta.

21. Frazione “rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ingombranti gruppo R1, R2, R3” - Servizio di ritiro domiciliare

Gli utenti che richiederanno questo servizio all’Ufficio competente indicato dall’Amministrazione comunale, devono conferire i rifiuti ingombranti appartenenti alla tipologia RAEE (frigoriferi, lavatrici e TV monitor catodico) il giorno di raccolta, a bordo della strada in corrispondenza con l’accesso degli stabili. Tale servizio verrà attivato su chiamata, a pagamento.

Art. 22 – Pulizia del suolo pubblico

I servizi di pulizia del suolo pubblico: spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti giacenti sul suolo pubblico, vengono effettuati direttamente dal Comune o nella forme previste dal D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche o integrazioni.

I servizi interessano l’intero territorio comunale, in particolare devono riguardare:

- a) le strade e le piazze classificate fra quelle comunali;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) i tratti di strade statali e provinciali;
- d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché al tempo stesso adibite al transito di persone anche diverse dalla proprietà e poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;
- e) viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico.

La pulizia del suolo pubblico è effettuata sia con l’utilizzo di macchine operatrici spazzatrici, sia manualmente, con una frequenza di interventi tale da garantire pulite e sgombre da rifiuti le aree interessate dal servizio.

Il servizio comprende lo spazzamento generale da muro a muro o da recinzione a recinzione, delle aree sopra definite, compresi i marciapiedi.

Il materiale raccolto deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

Il servizio di pulizia manuale comprende lo svuotamento dei cestini porta rifiuti posizionati sul territorio. Il materiale deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

Art. 23 – Pulizia delle aree mercato, sagre, feste e manifestazioni in genere.

I rifiuti prodotti dai centri agglomerati o su aree scoperte, devono essere raccolti e conservati dagli utenti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione.

I venditori ambulanti dei mercati settimanali, devono lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- a) cassette di legno accatastate ordinatamente e separatamente da altri rifiuti;
- b) carta e cartone puliti, accatastati ordinatamente e separatamente da altri rifiuti;
- c) rifiuti organici **raccolti in appositi sacchi in materiale biodegradabile**;
- d) rifiuti indifferenziati o “resto” in sacchi trasparenti;
- e) altri rifiuti voluminosi (cassette di plastica, ecc.) ordinatamente accatastati, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti;
- f) rifiuti di plastica, esclusivamente contenitori per liquidi, in appositi sacchi di colore giallino;

I rifiuti raccolti in modo differenziato, devono essere trasportati e smaltiti in impianti autorizzati e le aree interessate devono essere spazzate e lasciate libere da ogni tipo di rifiuti.

Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato, alla fine di ogni giornata di vendita, secondo gli orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti.

Il servizio di nettezza urbana è tenuto alla periodica disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato, sentito al riguardo il parere dell’Azienda Sanitaria Locale competente.

Art. 24 – Pulizia aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell’area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

I rifiuti così raccolti, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani con conferimento differenziato delle singole frazioni.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, ecc., devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti, devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 25 – Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

Art. 26 – Spurgo dei pozzetti stradali

L'Amministrazione comunale o la ditta appaltatrice dei servizi di nettezza urbana, provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, le caditoie e le bocche di lupo di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

È vietato introdurre rifiuti nei pozzetti e caditoie stradali. Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 27 – Estirpazione delle erbe

L'Amministrazione comunale o la ditta appaltatrice dei servizi di nettezza urbana, provvede periodicamente all'estirpazione delle erbe naturalmente cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze. I cumuli di vegetali formati in seguito alle operazioni di cui sopra, saranno smaltiti secondo le disposizioni vigenti.

Art. 28 – Pulizia fontanelle

L'Amministrazione comunale o la ditta appaltatrice dei servizi di nettezza urbana, provvede a mantenere puliti e a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle eventualmente presenti sul territorio comunale, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.

Art. 29 – Rimozione di discariche abusive

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico, l'Amministrazione comunale, ove possibile, accerterà attraverso il Settore Gestione del Territorio, il Comando di Polizia Locale, l'Azienda Sanitaria Locale competente, le Guardie Ecologiche Volontarie, ecc. –raccogliendo anche eventuali reperti- l'identità del responsabile, il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dalla legge.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientali tali da non permettere alcun indugio, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine, affinché questi provvedano alla rimozione, al trasporto ed allo smaltimento di detti rifiuti.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione comunale farà eseguire con urgenza i lavori sostituendosi ai soggetti interessati, ferma restando l'imposizione a carico di questi degli oneri sostenuti.

Art. 30 – Obblighi dei frontisti

È fatto obbligo ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di ogni area e di ogni edificio fronteggiante il marciapiede, di provvedere allo spazzamento dello stesso per l'intero tratto equivalente al fronte della proprietà.

Art. 31 – Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti ed inquinanti o vegetazione spontanea.

A tale scopo devono dotarsi dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento e l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

Art. 32 – Sgombero della neve - Obblighi dei frontisti

Al verificarsi di precipitazioni nevose, il servizio pubblico provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di sale antigelo atossico allorché si verificassero gelate.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

In caso di nevicate con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, di provvedere allo spalamento della neve lungo i marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per la larghezza di almeno 100 cm. e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque.

Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sali antigelo atossici, per evitare la formazione di ghiaccio.

Ai residenti delle abitazioni situate all'ultimo piano degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l'incolumità per i pedoni e per i veicoli circolanti negli spazi sottostanti.

Art. 33 – Disposizioni per i proprietari di animali domestici

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino dette aree.

Art. 34 – Disposizioni per esecutori di interventi edilizi

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, premurandosi eventualmente delle bagnature costanti.

Gli scarti inerti derivanti dai lavori effettuati dovranno essere smaltiti nei centri autorizzati nel rispetto delle norme di legge in vigore.

Art. 35 – Attività delle associazioni di volontariato

Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro, possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso dell'Amministrazione comunale, che può stipulare apposite convenzioni, tenendo conto anche delle agevolazioni previste per queste tipologie di interventi dall'articolo 21 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e dall'articolo 3, comma 1, punto e) del D.L. 10 luglio 1995, n. 274 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 36 – Educazione e informazione alla cittadinanza

Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta, l'Amministrazione comunale, eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

L'Amministrazione comunale opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza e in termini più puntuali ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

Capitolo 4 – RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERICOLOSI

Art. 37 – Norme relative allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti pericolosi

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilabili.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute nel D.L.vo 152/06. I produttori che smaltiscono in proprio i rifiuti speciali sono tenuti a comunicare, entro due mesi dall'inizio di ciascun anno, al Comune nel quale gli stessi rifiuti si producono: il quantitativo, il volume, la natura merceologica, la provenienza e le tecniche di smaltimento usate, riferite all'anno precedente.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività o di pratica edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali pericolosi, dovranno essere rispettati da parte dei detentori, tutte le prescrizioni di legge nazionali, regionali, provinciali e dai regolamenti comunali.

Ciò premesso, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi deve avvenire, secondo le specifiche indicazioni normative, a cura e spese dei singoli produttori.

Tali operazioni non sono pertanto normate dal presente Regolamento, in quanto non rientranti fra i servizi pubblici inerenti i rifiuti urbani e assimilati.

Art. 38 – Rifiuti da attività di parrucchiere ed estetista

Ai rifiuti prodotti dalle attività di parrucchiere ed estetista, si applicano le disposizioni del presente regolamento, solo per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani ed assimilati, fatta eccezione per quelli speciali che dovranno essere smaltiti come da normative di legge vigenti.

Art. 39 – Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili

Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici o privati, nei gabinetti medici o di analisi, nelle strutture sanitarie in genere, si applicano le disposizioni del presente Regolamento, solo per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani e assimilati, fatta eccezione di quelli prodotti nei reparti infettivi e nei laboratori, per i quali, si applicano le norme previste per i rifiuti sanitari.

Capitolo 5 – SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

Art. 40 – Sanzioni

La violazione alle norme del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le seguenti sanzioni:

1. sanzione amministrativa da € 25,83 a € 258.228,45 alla violazione di conferimento separato dei rifiuti.
2. divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico o di immetterli nelle acque superficiali o sotterranee: da € 103,30 a € 619.748,30; da € 25,83 a € 154.937,00 se trattasi di rifiuti non pericolosi e non ingombranti.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali di urgente necessità di cui all'art. 192 comma 3, art. 187 comma 3, art. 257 del D.L.vo 152/06, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 256 del citato D.L.vo 152/06.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo 2 della legge 24.11.81 n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

Art. 41 – Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Per l'espletamento dei servizi è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che viene fissato dall'Amministrazione comunale sulla base della normativa di volta in volta vigente.

Art. 42 – Riferimento alla legge

Per quanto non previsto del presente Regolamento, vale quanto disposto dal D.L.vo 152/06 e della legislazione in materia di rifiuti urbani e dalle norme igieniche e sanitarie emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione Lombardia.

Art. 43 – Efficacia del presente regolamento – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività dell'atto che l'approva.

TABELLA "A"

ASSIMILAZIONE PER QUALITA' E QUANTITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Descrizione rifiuto	Volume massimo assimilato per ogni servizio di ritiro
Frazione "umido" residuo organico alimentare	0,6 mc. (600 litri)
Frazione "carta e cartone"	1 mc.(1.000 litri)
Frazione "contenitori in plastica per liquidi	1 mc.(1.000 litri)
Frazione "vetro e lattine di alluminio"	0,24 mc. (240 litri)
Frazione "ingombranti"	1 mc.(1.000 litri)